Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 21 settembre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 settembre 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 83

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti i comuni della gronda della laguna di Venezia

SOMMARIO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della laguna Veneziana sito nel territorio dei comuni di: Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo. Integrazione, della dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di Codevigo di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1969.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale del 15 luglio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 novembre 1969 lo specchio lagunare compreso nel territorio del comune di Codevigo (Padova) è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, perché la zona predetta riveste un notevole interesse pubblico, nazionale ed internazionale per le sue particolari caratteristiche di suggestivo paesaggio lagunare; tale paesaggio, godibile da numerosi punti di vista, è da ritenere uno dei più affascinanti quadri di bellezza naturale.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord e a est il confine della provincia di Padova con la provincia di Venezia, coincidente con il limite est dei fogli numeri 8, 4, 3, 1, sez. *B*, e il limite nord del foglio n. 1 sez. *B*, e del foglio n. 3 sez. *A* del comune di Codevigo; a ovest il Taglio Nuovissimo coincidente con il limite ovest dei fogli 3 e 6, sez. *A* del comune di Codevigo; a sud corre lungo il canale Scirocchetto, quindi lungo i confini dei compresi mappali 10, 25, 24, foglio n. 7 sez. *B* del comune di Codevigo; attraversa lo scolo consorziale della Scarpa Vecchia, comprende parzialmente il mappale 55 e interamente il mappale 56 del foglio n. 7 sez. *B* del comune di Codevigo e quindi prosegue lungo il limite sud del foglio n. 8, sez. *B* del comune di Codevigo sino al confine della provincia di Padova con la provincia di Venezia sopramenzionate.

Considerato che con il verbale del 4 luglio 1984 della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia esposto all'albo pretorio del comune di Venezia dal 4 ottobre 1984, del comune di Jesolo (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Musile di Piave (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Quarto d'Altino (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Mira (Venezia) dal 17 settembre 1984, del comune di Campagna Lupia (Venezia) dal 17 settembre 1984, del comune di Chioggia (Venezia) dal 1° ottobre 1984, l'ecosistema della Laguna veneziana sito nei comuni di Venezia, Jesolo (Venezia), Musile di Piave (Venezia), Quarto d'Altino (Venezia), Mira (Venezia), Campagna Lupia (Venezia), Chioggia (Venezia) è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 per i seguenti motivi:

La « Laguna di Venezia » si qualifica come eccezionale complesso paesistico e ambientale, caratterizzato da una serie di connotazioni, complementari ed esplicative dello stesso.

Il territorio lagunare offre un esempio unico di sistema ambientale quale fonte inesauribile di accumulazioni visive ad alta valenza estetica, in cui sono presenti e si compenetrano valori naturalistici, singolarità ecologiche, ricche presenze archeologiche e storiche. Elementi tutti che hanno lasciato la loro impronta tanto sulla conformazione del paesaggio quanto sugli insediamenti, con la loro straordinaria stratificazione di significatività architettoniche ed urbanistiche.

La singolarità degli aspetti geologici e geomorfologici che caratterizzano la zona nasce dagli effetti del plurimillenario gioco fra gli apporti fluviali e l'azione del mare che ne ha asportato e ridistribuito i depositi; a tali agenti morfogenetici si è sovrapposto l'intervento antropico delle grandi opere idrauliche eseguite dalla Repubblica di Venezia per conservare l'insularità della città continuamente minacciata dagli abbondanti apporti alluvionali, e per difendere il complesso sistema lagunare dall'azione del mare.

La comprensione delle tendenze evolutive dell'ambiente lagunare è resa possibile dall'esistenza di lineamenti presenti nell'area lagunare e nell'entroterra, almeno per i fenomeni più antichi.

Sono cioè a tratti ancora riconoscibili gli antichi apparati deltizi, così come i relitti di cordoni e di dune costiere, allineati parallelamente alla linea di costa attuale, mentre all'interno dell'area lagunare sono presenti i segni di una residua attivita fluviale oggi praticamente fossile. Alcune barene mostrano ancora chiaramente il tratto meandriforme della divagazione fluviale. Altre principali tracce di divagazione stanno scomparendo e rimangono ereditate dai fondali, mentre una delle tracce di divagazione fluviale più avanzate, attribuite ad un paleo-Brenta e al suo argine naturale, permane, nel tracciato del Canal Grande, consolidato, protetto ed impreziosito dal prodigio architettonico del maggiore insediamento lagunare.

Valli da pesca, barene, isole, cordoni dunosi litoranei, grandi paludi, zone aperte di laguna viva, attrezzate o meno per la molluschicoltura, costituiscono la maggior parte del paesaggio naturale o paranaturale della laguna: a queste componenti vanno associate sia la realtà delle casse di colmata della terza zona industriale per il recente fenomeno di ricolonizzazione biologica unica nel suo caso, sia le aree oggetto di bonifica agraria che attorniano la laguna, determinando esse stesse un elemento ambientale strettamente interrelato col paesaggio più propriamente lagunare.

Le vedute tradizionali della Laguna veneziana sono tessere di un preziosissimo mosaico, spettacolare per la gamma dei colori rinvenibili nella sequenza delle

stagioni, per le straordinarie forme architettoniche che emergono dalle acque, per la varietà della flora e della fauna.

Conseguentemente a tale differenziazione di situazioni ambientali, cariche di suggestioni visive dal punto di vista percettivo, sono presenti una molteplicità di rilevanti aspetti naturalistici, che a volte costituiscono biotopi unici e particolari, oasi naturali da proteggere e che nel loro complesso vanno assunti quale vero e proprio parco territoriale di inestimabile valore ed interesse pubblico.

L'area del territorio lagunare presenta ricche testimonianze archeologiche, a documento dell'importanza che ha assunto nel succedersi delle varie epoche storiche. Dalle più antiche tracce di frequentazione umana non ancora stanziale che risalgono al VI millennio a.C., via via reperti archeologici e fonti letterarie attestano le successive organizzazioni territoriali e lo svilupparsi dei centri abitati. Di particolare importanza ed interesse appaiono i rinvenimenti di Altino, mentre fonti storiche, archeologiche e dati offerti dall'aereofotointerpretazione permettono di ricostruire le funzioni svolte dall'area lagunare nell'organizzazione territoriale della « Venetia » ed il sistema stradale di impianto romano che, con i suoi vari assi, è venuto ad interessare l'intera zona perilagunare.

Comporterebbe una mole troppo rilevante di riferimenti il seguire, anche per solo riassumere, gli avvenimenti che si sono succeduti nel tempo nell'area veneziana, così ricca di situazioni storiche numerose e complesse. Dagli insediamenti altomedievali a quelli del Dogado, allo svilupparsi e secolare risplendere di Venezia e della Serenissima, sino alle vicende di epoca napoleonica, austriaca e all'annessione al Regno d'Italia: tutto rimane testimoniato in un incalcolabile patrimonio culturale, che ce ne ripropone la storia attraverso la letteratura, la pittura, l'architettura e l'urbanistica, le tradizioni.

Da ogni tratto del territorio emerge questa straordinaria stratificazione di espressività storiche, e non solo dalle parti urbanizzate, ma anche dagli stessi lineamenti del paesaggio oggetto di modifiche nei secoli, prima con le imponenti opere di deviazione dei fiumi che sfociavano in laguna (Brenta, Sile), poi con le più recenti bonifiche agrarie nell'area perilagunare.

Come le interrelazioni occorse nel territorio lagunare nelle varie epoche sono tali da non poter disgiungere lo sviluppo storico, economico ed insediativo dei centri abitati dalla laguna propriamente detta, così dal punto di vista ambientale l'intera area va intesa come ecosistema unitario. Infatti del paesaggio, dei suoi elementi naturali quali valli da pesca, barene, isole, dune litoranee e specchi d'acqua aperti, sono parte inscindibile gli insediamenti urbani sorti sulle isole o sui margini lagunari. Insediamenti che così profondamente recano traccia nella loro configurazione di quella « natura » che è stata la matrice morfologica del loro impianto. Né va dimenticato il rapporto esistente tra fattori ambientali ed esiti architettonici da questi derivati.

Tale sistema ambientale, unico al mondo, non deve inoltre venire scisso dal suo diretto entroterra, sia per motivazioni geologiche, naturalistiche, archeologiche, storiche, sia perché questo costituisce lo sfondo naturale della laguna e come tale partecipa dialetticamente alle suggestioni percettive che tale insediamento produce; sicché ogni modificazione dell'entroterra si riflette conseguentemente sulla laguna. Ne viene che anche a queste aree vanno estesi i principi di tutela e salvaguardia.

Tale area, evidenziata nella cartografia in scala 1:50.000 allegata e parte integrante del verbale del 4 luglio 1984 della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia esposto all'albo pretorio del comune di Venezia dal 4 ottobre 1984, del comune di Jesolo (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Musile di Piave (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Quarto d'Altino (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Mira (Venezia) dal 17 settembre 1984, del comune di Campagna Lupia (Venezia) dal 17 settembre 1984, del comune di Chioggia (Venezia) dal 1° ottobre 1984, è individuata con una linea che in comune di Chioggia (Venezia), dal Porto di Malamocco comprende l'antico Forte di S. Felice e l'adiacente tratto dunoso, per delimitare poi il centro storico di Sottomarina, includere la Laguna del Lusenzo e proseguire lungo il canale Ossetta fino a raggiungere il fiume Brenta. Vengono in tal modo tutelati insediamenti storici e territori intimamente connessi con la Laguna e le sue valli; risale il fiume Brenta fino all'incontro con il Canal Morto, lungo il quale corre fino ad incontrare il confine comunale di Codevigo (Padova). Viene così riconosciuto il pregio paesaggistico di tali aree e del sistema dei corsi di acqua Brenta, Bacchiglione e Canal Morto, dalle arginature dei quali si apre una ampia e suggestiva visuale sulla campagna circostante, punteggiata da alcuni notevoli esempi di architettura rurale tradizionale; percorre il confine comunale di Codevigo (Padova) fino a raggiungere il territorio del comune di Campagna Lupia (Venezia); corre ad ovest della Strada Romea, allo scopo di tutelare un territorio che offre una lettura percettiva globale dell'insieme paesistico aree bonificate-barene-laguna. Tale zona reca inoltre presenze archeologiche, sia relative a rinvenimenti sporadici che a tracce di antichi assi viari romani; prosegue in comune di Mira (Venezia), fiancheggiando la Strada Romea, fino a raggiungere il Naviglio Brenta seguendo il cui corso incontra Fusina. Si rileva in generale il pregio ambientale di questo territorio, ed in particolare si evidenziano gli episodi di edilizia tradizionale, il pittoresco sistema di canali e le singolarità naturalistiche delle casse di colmata della terza zona industriale. Ancora significative sono la memoria e le tracce dell'antico complesso benedettino di S. Ilario; in comune di Venezia risale lungo il Canale Malamocco-Marghera, seguendo poi il perimetro della prima zona industriale. Attraversata la strada statale 11, all'inizio del Ponte della Libertà, ingloba l'episodio architettonico dell'antico Forte Marghera con le relative aree verdi ed acquee, per risalire e comprendere il tratto in cui ancora si riconoscono i valori ambientali originari del Canal Salso. Analogamente viene compreso un tratto del Canale Osellino e le aree libere ad esso complementari; corre poi lungo la strada statale 14, il cui percorso ricalca sul territorio il tracciato romano della via Annia. Vengono in tal modo inglobati nell'area vincolata anche quei margini lagunari che visualmente risultano inscindibili dalla laguna stessa e nei quali, anche se a tratti ormai compromessi da interventi infrastrutturali come

l'aeroporto e da un'edilizia poco rispettosa dei rapporti armonici con l'ambiente circostante, è più che mai necessario operare un'azione di tutela volta ad indirizzare gli interventi verso la valorizzazione dei pregi paesistici, naturali ed ecologici del prezioso territorio di cui partecipano; prosegue per comprendere l'antica Torre di Tessera, elemento con caratteri architettonici di tradizione lagunare, ripercorre ancora un tratto della strada Triestina, dalla quale si discosta per congiungersi con il fiume Zero, in comune di Quarto d'Altino (Venezia). Risale un tratto del fiume Zero per poi attestarsi sul fiume Sile, seguendo un tracciato attento alle varie qualificazioni ambientali del sito. Nel paesaggio si può riconoscere infatti il suggestivo graduale trasformarsi della natura da ambiente lagunare ad ambiente di terraferma, con una campagna particolarmente pregevole e con la bellezza dei fiumi dalle anse ricche di stimoli estetici; va inoltre sottolineata l'importanza archeologica di questa zona, dove sorgeva l'antica Altino, fulcro dell'organizzazione territoriale del comprensorio circostante, di cui rimangono leggibili i segni sul territorio oltre che un vasto patrimonio di ritrovamenti e scavi; prosegue a nord del Taglio del Sile in modo da comprendere quelle aree di bonifica agraria visualmente così complementari alla zona lagunare, di cui amplificano il predominare di una linearità orizzontale che permette la percezione simultanea di un territorio estremamente vasto; scende passando dal comune di Musile di Piave (Venezia) a quello di Jesolo (Venezia), lungo il corso del fiume Sile, comprendendone le caratteristiche anse e le aree di espressività naturale ad esso contermini; dalla foce del fiume Sile corre lungo il margine degli arenili della penisola del Cavallino, dell'isola del Lido e dell'isola di Pellestrina. Queste strisce di terra costituiscono infatti, con il loro doppio affaccio verso lo specchio lagunare e verso il mare, gli elementi naturali di chiusura visuale del territorio in esame, e pertanto il loro profilo diventa determinante nell'immagine percettiva del paesaggio lagunare. Va conseguentemente applicato il principio di tutela al fine di armonizzare gli interventi quivi possibili ai valori dell'ambiente di cui fanno parte. Oltre alle porzioni di territorio più propriamente urbanizzate, con i loro nuclei storici, con edifici sparsi di valore tradizionale, e anche con esempi architettonici di rilievo risalenti ad epoche più recenti, particolare attenzione va posta nella salvaguardia degli elementi naturali superstiti quali i residui dunosi, le pinete, le parti a vegetazione spontanea; il perimetro del vincolo si chiude al porto di Malamocco.

Considerato che una più ampia zona di gronda lagunare sita nel comune di Codevigo (Padova) ha interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1, numeri 3 e 4, perché per le particolari caratteristiche di suggestivo paesaggio lagunare godibile da numerosi punti di vista è da ritenere uno dei più affascinanti quadri di bellezza naturale integrato ed omogeneo a quello confinante già integralmente sottoposto alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, numero 1497, con decreto ministeriale 15 luglio 1969.

Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal confine col comune di Chioggia (Venezia) al confine col comune di Campagna Lupia (Venezia), dall'argine sinistro del fiume Brenta fino ai confini del territorio comunale in laguna, esclusa l'area di cui al sopracitato decreto ministeriale 15 luglio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 novembre 1969.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendovi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia con nota n. 382 del 23 gennaio 1985 ha riferito che: la « Laguna di Venezia » e il suo diretto entroterra offrono un esempio unico di sistema ambientale in cui sono presenti e si compenetrano valori naturalistici, singolari aspetti geologici, singolarità ecologiche, ricche presenze archeologiche e storiche. Elementi tutti che hanno lasciato la loro impronta tanto sulla conformazione del paesaggio quanto sugli insediamenti, con la loro straordinaria stratificazione di significatività architettoniche e urbanistiche. Cosicché dal punto di vista ambientale l'intero territorio va inteso come ecosistema unitario; la Laguna di Venezia e il suo diretto entroterra si presentano come aree unitarie caratterizzate da elementi naturali paesaggistici ed antropici di rilevante interesse ambientale per cui si rende necessaria una programmazione coordinata che punti alla tutela e alla valorizzazione dei pregi ambientali coordinando con precise indicazioni tutti gli altri strumenti di piano.

La mancanza di strumenti di pianificazione paesistica e la presenza di interventi di trasformazione del territorio di notevole impatto ambientale rischiano di determinare un continuo e sempre più irreversibile degrado delle bellezze naturali e paesaggistiche; che l'ecosistema della Laguna veneziana, pur essendo oggetto di disciplina legislativa speciale fin dal 1973 (legge 16 aprile 1973, n. 171; decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791; decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962), rinnovato con la legge 29 novembre 1984, n. 798, richiede una precisa normativa di piano che indirizzi positivamente le previsioni delle suddette leggi per una reale salvaguardia di Venezia e abbia riguardo soprattutto per quei valori ambientali che per l'ecosistema della laguna veneziana sono elementi essenziali di sopravvivenza.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore dell'ecosistema della Laguna veneziana, sito nei comuni di Venezia, Jesolo (Venezia), Musile di Piave (Venezia), Quarto d'Altino (Venezia), Mira (Venezia), Campagna Lupia (Venezia), Chioggia (Venezia), Codevigo (Padova) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante l'ecosistema della Laguna veneziana sito nei comuni di Venezia, di Jesolo (Venezia), Musile di Piave (Venezia), Quarto d'Altino (Venezia), Mira (Venezia), Campagna Lupia (Venezia), Chioggia (Venezia), Codevigo (Padova), possa più appropriatamente far seguito a causa delle sue vaste dimensioni l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni e anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio comprendente:

a) la zona di Gronda lagunare sita nel comune di Codevigo (Padova);

b) l'ecosistema della Laguna veneziana sito nei comuni di Venezia, Jesolo (Venezia), Musile di Piave (Venezia), Quarto d'Altino (Venezia), Mira (Venezia), Campagna Lupia (Venezia), Chioggia (Venezia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 (numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

a) la zona di Gronda lagunare sita nel comune di Codevigo (Padova) è così perimetrata: dal confine col comune di Chioggia (Venezia) al confine col comune di Campagna Lupia (Venezia), dall'argine sinistro del fiume Brenta fino ai confini del territorio comunale in laguna, esclusa l'area di cui al sopracitato decreto ministeriale 15 luglio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 novembre 1969;

b) l'ecosistema della Laguna veneziana, così come perimetrato nella cartografia in scala 1:50.000, parte integrante del verbale della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia in data 4 luglio 1984, esposto all'albo pretorio del comune di Venezia dal 4 ottobre 1984, del comune di Jesolo (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Musile di Piave (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Quarto d'Altino (Venezia) dal 15 settembre 1984, del comune di Mira (Venezia) dal 17 settembre 1984, del comune di Campagna Lupia (Venezia) dal 17 settembre 1984, del comune di Chioggia (Venezia) dal 1° ottobre 1984.

In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro e risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) Il sopracitato decreto ministeriale 15 luglio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 novembre 1969 e integrato nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Venezia, Jesolo (Venezia), Quarto d'Altino (Venezia), Mira (Venezia), Campagna Lupia (Venezia), Chioggia (Venezia), Codevigo (Padova) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4580)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema fluviale dell'Adige e del Brenta sito nel territorio del comune di Chioggia (Venezia).

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con verbale del 12 febbraio 1985 della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia, pubblicato all'albo pretorio del comune di Chioggia dal giorno 19 aprile 1985, l'ecosistema fluviale dell'Adige e del Brenta sito nel comune di Chioggia è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, perché: i territori delle foci dei fiumi Brenta ed Adige si presentano nel loro insieme come complesso paesaggistico di notevole bellezza, qualificato da una serie di connotazioni, complementari ed esplicative della stessa.

Il territorio interessato dai tratti terminali dei fiumi Brenta ed Adige subì nel corso dei secoli radicali trasformazioni strettamente connesse alle varie e molteplici operazioni di regolamentazione idrica.

L'area presa in considerazione in epoca preromana fu luogo di commercio e di scambi per la popolazione paleoveneta dell'entroterra che, attraverso la rete fluviale, raggiungeva uno sbocco al mare.

Dal punto di vista storico la zona compartecipa alle vicende della Laguna ed in special modo a quelle della vicina Chioggia. In particolare Brondolo fu già antico porto dei Veneti; fu luogo di insediamento di una comunità lagunare dotata di una sua fisionomia politica e gravitante nell'area di influenza bizantina; fu sede del

più antico monastero benedettino di cui si abbia notizia nella Laguna, quello di S. Michele, monastero che fu ricostruito dopo le distruzioni infertegli dagli Ungari fra il 900 e il 906, ma che fu definitivamente distrutto dai Genovesi verso il 1378, quando il territorio di Chioggia e Brondolo fu teatro del conflitto tra Veneziani e Genovesi.

Altri monasteri benedettini sorsero in località finitime: quello di S. Giorgio a Fossone e quello di S. Michele d'Adige in località detta « Chiesaccia ».

I fiumi Brenta ed Adige rappresentano sempre un importante collegamento per i traffici con la terraferma.

In particolare l'attuale foce del Brenta costituisce la sede finale del corso d'acqua dopo molteplici diversioni. Si passa infatti dalle prime modificazioni attuate dai Padovani nel 1130, nel tentativo di bonificare il territorio del Piovado, favorendo il ramo secondario del Brenta che sfociava a Fusina, alla successiva deviazione nella Laguna di Malamocco, attuata nel 1457 da parte dei Veneziani nel quadro generale di difesa della Laguna dall'azione delle acque dolci con il loro apporto di detriti. Il Brenta fu quindi nel 1507 portato a sfociare nella Laguna di Chioggia unendo le sue acque a quelle del Bacchiglione attraverso il Canale di Montalbano; seguono poi nel 1550 i lavori per la nuova diversione nella Laguna di Brondolo, col ripristino di condizioni favorevoli nella Laguna di Chioggia ed il progressivo interramento di quella di Brondolo, per arrivare alla fine del 1800 all'eliminazione dell'ansa accentuata della foce.

La formazione geologica di questo territorio è caratterizzata dalla presenza di cordoni litorali che si sono saldati ai depositi alluvionali trasportati dai fiumi, con la formazione del sistema deltizio Adige-Brenta.

Gli aspetti naturalistici più salienti sono individuabili nell'assetto dunoso dei lidi che, pur oggetto di pesanti compromissioni insediative, costituiscono una essenziale protezione dell'ambiente retrostante, zona agricolo-orticola intensiva.

Le dune ospitano deboli tracce di vegetazione spontanea e introdotta indispensabile per il loro consolidamento naturale: agropireto sulle dune basse, ammofileto sulle dune mobili, e sulla linea più arretrata filari di tamerici e olivello spinoso.

Per quanto riguarda la foce del Brenta, la riva destra risulta completamente protetta e ricoperta da una massicciata, mentre la riva sinistra offre invece un esteso esempio di canneto golenale (fragmiteto) parzialmente interessato dalla raccolta delle cannucce per la costruzione delle « arelle » o « grisiole » frangivento, elementi salienti del paesaggio orticolo chioggiotto; nel canneto si osservano tamerici (Tamerix gallica), salici (Salix sp. pl.) e olivelli spinosi (Hippophae rhamnoides).

La vasta area alle spalle dell'arenile risulta coltivata intensivamente ad orti e rappresenta senz'altro l'esempio più integro e caratteristico di tale tipologia colturale, un tempo largamente diffusa su gran parte del territorio comunale.

L'estuario del fiume Adige aumenta di interesse man mano che se ne ripercorre a ritroso l'argine sinistro: infatti in prossimità della foce rimangono come oggetto di osservazione naturalistica le isole golenali ricoperte di folti canneti che sicuramente sono rifugi per la fauna, in special modo ornitica.

Risalendo il fiume fino all'altezza della strada statale Romea si può osservare un *continuum* di canneti golenali via via arricchiti da boschetti di salici (utilizzati dagli agricoltori per pali e vimini), pioppi (Populos sp. pl.) ed ontani (Alnus glitonoso), talvolta di discreta estensione, tali da costruire un ambiente di sicuro interesse dal punto di vista faunistico.

Di eccezionale importanza appare la presenza nella zona in esame del « Bosco Nordio », già classificato riserva integrale dello Stato. La vasta area di Fossone venne nel 1698 acquistata dalla nobile famiglia Nordio di Chioggia e secondo il Razza, un Andrea membro di questa famiglia seminò nel 1760 dei pinoli che in seguito formarono una pineta di 7 km di circonferenza che arrivava fino all'Adige, identificabile con la pineta presso Cavanella d'Adige, che inizia poco dopo Sant'Anna. Ad ovest di Fossone il bosco continuava un tempo nel bosco di Ceredo e più oltre nel sito detto un tempo Carriera, e forse si estendeva a sinistra della Bebetta.

Attualmente ad est del Bosco Nordio il terreno risulta coltivato a monocultura; tale area appare importante dal punto di vista paesaggistico in quanto consente un'ampia visuale che dall'argine del fiume si apre sui profili della scura macchia del vicino bosco.

Le varie componenti naturali, comprese quelle indotte dall'opera dell'uomo tanto a grande scala quali le diversioni fluviali, quanto a livello più quotidiano come la formazione della caratteristica tessitura orticola, contribuiscono a comporre un insieme paesaggistico peculiare da conservare il più possibile integro e comunque da sottoporre ad un'azione di tutela volta ad indirizzare gli interventi verso la valorizzazione dei pregi paesistici, naturali ed ecologici del prezioso territorio di cui partecipano.

Tale zona, evidenziata nella cartografia in scala 1:25.000 allegata e parte integrante del verbale del 12 febbraio 1985 della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia pubblicato all'albo pretorio del comune di Chioggia dal giorno 19 aprile 1985, è così delimitata:

a) zona a nord del Brenta: la fascia dell'arenile ed il territorio orticolo alle spalle della spiaggia dalla linea di battigia per una profondità di m 2.000 e dall'argine sinistro del fiume Brenta fino a m 200 dalla strada che da Ridotto Madonna prosegue verso il mare; con esclusione del centro abitato di Ridotto Madonna;

b) zona compresa tra i tratti terminali del Brenta e dell'Adige: la fascia dell'arenile con i suoi cordoni dunosi, dalla linea di battigia per una profondità di m 1.000. Il limite occidentale della zona ingloba il corso del Canale Adigetto, di modo da comprendere l'area di quella che un tempo costituiva l'Isola del Bacucco; i territori lungo l'argine destro del fiume Brenta, per una profondità di m 150, dalla foce alla strada statale 309;

c) i territori lungo il tratto terminale del fiume Adige, per una fascia della profondità di m 300 misurati dalla strada arginale fino ad incontrare la strada che reca alla tenuta Alfiere passando per il C. Badin e l'abitato di S. Anna, il confine percorre detta strada ad incrociare il Canale di Valle che segue fino a confluire nel fiume Adige; segue detto fiume fino alla foce lungo il limite tra la provincia di Venezia e Rovigo, con esclusione dei centri abitati di S. Anna e Cavanella d'Adige e inclusione delle isole Golenali in provincia di Venezia.

Considerato che la zona sopradescritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Venezia con nota n. 382 del 23 gennaio 1985 ha riferito che: l'ecosistema dei fiumi Adige e Brenta si presenta come area unitaria caratterizzata da elementi naturalistici, paesistici ed antropici di rilevante interesse ambientale; la mancanza di strumenti di pianificazione paesistica e la presenza di interventi nel territorio di notevole impatto ambientale determinano un continuo e sempre più irreversibile degrado delle bellezze naturali e paesaggistiche; l'area necessita pertanto di una programmazione coordinata che punti alla tutela e alla valorizzazione dei pregi ambientali coordinando con indicazioni precise tutti gli altri strumenti di piano;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'ecosistema fluviale dell'Adige e del Brenta, sito nel comune di Chioggia, che comporterebbe, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dell'ecosistema fluviale dell'Adige e del Brenta sito nel comune di Chioggia, possa più appropriatamente far seguito a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dell'ecosistema fluviale dell'Adige e del Brenta ricadente nel comune di Chioggia (Venezia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 (numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così individuata:

a) zona a nord del Brenta: la fascia dell'arenile ed il territorio orticolo alle spalle della spiaggia dalla linea di battigia per una profondità di m. 2.000 e dall'argine sinistro del fiume Brenta fino a m 200 dalla strada che da Ridotto Madonna prosegue verso il mare;

b) zona compresa tra i tratti terminali del Brenta e dell'Adige: la fascia dell'arenile con i suoi cordoni dunosi, dalla linea di battigia per un profondità di m 1.000. Il limite occidentale della zona ingloba il corso del canale Adigetto di modo da comprendere l'area di quella che un tempo costituiva l'Isola del Bacucco; i territori lungo l'argine destro del fiume Brenta, per una profondità di m 150, dalla foce alla strada statale 309;

c) i territori lungo il tratto terminale del fiume Adige, per una fascia della profondità di m 300 misurati dalla strada arginale fino ad incontrare la strada che reca alla tenuta Alfiere passando per C. Baldin e l'abitato di S. Anna, il confine percorre detta strada ad incrociare il Canale di Valle che segue fino a confluire nel fiume Adige; segue detto fiume fino alla foce lungo il limite tra la provincia di Venezia e Rovigo — con inclusione delle isole Golenali in provincia di Venezia.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati di Ridotto Madonna, S. Anna, Cavanella d'Adige delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*) della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e 3763/6 del 24 giugno 1982;

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affisso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Chioggia e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4581)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui ai decreti ministeriali 16 ottobre 1958 e 18 febbraio 1964, riguardanti i comuni di Venezia e Mira. Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle ripe del fiume Brenta, sito nel comune di Mira.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale 16 ottobre 1958 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 5 novembre 1958 la riviera del Brenta sita nel territorio dei comuni di Mira, Dolo, Strà e Fiesso d'Artico (Venezia), comprendente due fasce marginali ognuna della lunghezza di m 100 (a partire dal ciglio superiore dell'argine del Brenta, sia per quanto riguarda l'alveo principale, sia per le sue derivazioni), nel tratto compreso dal bordo lagunare di Fusina fino al confine con la provincia di Padova, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché con il suo dolce e caratteristico paesaggio dove si snoda sinuoso il Brenta, con l'alternarsi di sontuose ville patrizie con parchi secolari, tratti di campagna, orti, ciuffi di verde, caratteristiche casette lagunari, costituisce nel suo insieme, un complesso avente valore estetico e tradizionale;

Considerato che con successivo decreto ministeriale 18 febbraio 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 7 aprile 1964 la zona vincolata nel territorio dei comuni di Venezia e Mira comprendente le due fasce marginali del Brenta sarà estesa a m 200 a partire dal ciglio superiore dell'argine, da Malcontenta a Valle, fino a km 1 dal bordo lagunare, nel quale, ultimo tratto, il vincolo protettivo di dette fasce marginali dovrà essere portato a m 400, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e tale zona sarà quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché con i tratti di campagna, orti, ciuffi di verde e di caratteristiche casette lagunari costituisce nel suo insieme un complesso avente valore estetico e tradizionale;

Considerato che con decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985, art. 1, lettera *c*), i fiumi, i torrenti, e i corsi d'acqua inseriti negli elenchi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 fino alla data di entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti previsti dalla legge che disciplinerà la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e comunque non oltre il 31 dicembre 1985;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia con nota n. 382 del 23 gennaio 1985 ha riferito che:

La riviera del Brenta per la sua particolare significatività richiede una pianificazione paesistica omogenea che si ponga come riferimento e coordinamento delle singole programmazioni comunali inserendole in un quadro unitario di previsioni che mirino alla tutela dei valori paesistici ed ambientali riconosciuti all'area. Di conseguenza si rende indispensabile un periodo di salvaguardia che garantisca la corretta messa a punto dei relativi strumenti di piano;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Riviera del Brenta sita nei comuni di Venezia e di Mira (Venezia) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della Riviera del Brenta sita nei comuni di Venezia e di Mira (Venezia) possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art .5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ad anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopracitati decreti ministeriali 16 ottobre 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 5 novembre 1958) e 18 febbraio 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 7 aprile 1964) sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

Nel territorio relativo ai comuni di Venezia e Mira (Venezia) sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) Nel territorio delle ripe del fiume Brenta, sito nel comune di Mira, già sottoposto a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, art. 1, lettera *c*), sono vietate sino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giu-

gno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Venezia e di Mira (Venezia) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4582)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante il Bosco di Carpenedo e l'ecosistema dei prati umidi circostanti nel comune di Venezia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con verbale del 17 giugno 1985 della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia pubblicato all'albo pretorio del comune di Venezia dal 5 luglio 1985 il Bosco di Carpenedo e l'ecosistema dei prati umidi circostanti, sito nel comune di Venezia è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 (numeri 3 e 4) per i seguenti motivi:

Il Bosco ed il Forte di Carpenedo ed i territori ad esso contermini, si presentano nel loro insieme come un complesso paesistico di notevole bellezza qualificato da una serie di connotazioni complementari ed esplicative dello stesso.

La zona è caratterizzata dalla compresenza di diversi fattori ambientali che determinano un insieme paesaggistico di estremo interesse, la cui salvaguardia si rende tanto più necessaria in quanto rappresenta una delle poche aree con valori floro-faunistici, storici, ambientali superstiti in un territorio ormai molto compromesso quale quello della terraferma mestrina.

Meritevoli di tutela appaiono quindi l'area del Bosco di Carpenedo, le adiacenti Villa Matter, Villa Cassi e Villa Bottacin con i loro parchi, alcuni terreni agricoli ancora coltivati con metodi tradizionali, l'ecosistema delle zone umide che si estendono fino al Forte di Carpenedo (o Forte Vallon), ed il forte stesso edificato in epoca austriaca.

L'attuale Bosco di Carpenendo, esteso per circa 3 ha e l'estremo residuo di una formazione boschiva che ancora ai primi del Novecento, ricopriva un'area tra il Terraglio e l'attuale via Vallon di circa 150 ha; questo bosco è quindi un'importante testimonianza di quei querceti misti che nel postglaciale ricoprivano la pianura veneta dalle prealpi al mare, e che furono teatro dei primi insediamenti umani prospicienti il litorale. La continuità della presenza di formazioni boschive planiziali perilagunari, è documentata da un ricca cartografia, dal Medioevo all'epoca moderna e contemporanea, e una illustre testimonianza al riguardo si ha da parte dello stesso Jacopo Filiasi.

L'associazione vegetazionale a cui è ascrivibile il bosco di Carpenedo è il Querco — Carpinetum boreoitalicum descritto come associazione climatica della pianura veneta. Scomparso il Bosco di Chirignago, descritto con quello di Carpenedo nel 1913 dal botanico Béguinot, e distrutti pure i boschi di Marcon e di Ca' Tron — Roncade, i 3 ha di Carpenedo sono l'ultima preziosa testimonianza di un ambiente completamente trasformato.

Attualmente il Bosco è caratterizzato da un buon rinnovamento naturale, con limitata capacità di affermazione.

Lo strato arboreo è formato da piante in cui dominano Carpinus Betulus e Quercus robur ssp. robur. Il Fraxinus ornus, meno frequente, è localizzato soprattutto verso sud e qua e là compaiono anche Ulmus minor Miller e Acer campestre che costituiscono anche una notevole componente dello strato arbustivo che nel complesso risulta alquanto rado.

Tra le altre specie che formano lo strato arbustivo ricordiamo: Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Prunus avium, Pyrus pyraster, Tilia cordata Miller, Rubus caesium, Rubus ulmifolius, Rosa arvensis, Sambucus nigra e Viburnum opulus.

Il terreno è argilloso-sabbioso, molto umido, talora con ristagno di acqua e con abbondante lettiera in lenta decomposizione.

Lo stato erbaceo è poco omogeneo e, soprattutto nelle zone più umide, si avverte la tendenza alla formazione di popolamenti monospecifici per esempio a Ranunculus ficaria, ad Anemone nemorosa e ad Hedera helix.

La varietà faunistica anche se impoverita rispetto ad una condizione originaria, risulta ancora ricca di specie silvicole.

Estinti nel recente passato i più grossi mammiferi carnivori, come la volpe (Vulpes vulpes) e alcuni mustelidi come il ghiro (Glis glis), permangono ancora la donnola (Mustela nivalis) e il moscardino (Muscardinus avellanarius). Anche per l'avifauna il Bosco con le complementari aree a prato e siepe, costituisce una importante area trofica, di sosta durante le migrazioni, e di nidicafazione.

Tra le entità più strettamente silvicole, sono presenti nei passi la beccaccia (Scolopax rusticola), il colombaccio (Columba palumbus) e numerose specie di silvidi.

Tra i nidificanti: l'allocco (Strix aluco), il picchio rosso maggiore (Dendrocops major), l'usignolo (Luscinia megarhynchos), il codibugnolo (Aegithalos caudatus).

Tra le specie nidificanti nei prati e nelle siepi è ancora rinvenibile l'averla piccola (Lanius collurio), uccello particolarmente legato ad un paesaggio agrario ormai quasi totalmente scomparso.

All'erpetofauna appartiene la rana di Lataste (Rana latastei), endemica nel nord-Italia, che ha nell'ambiente del querco-carpineto il suo habitat elettivo, ed è ben rappresentata nell'attuale bosco; esiste pure una segna-

lazione di rospo bruno (Pelobates fuscus insubricus), altra rara presenza endemica legata alla foresta climatica planiziale originaria.

Il settore a nord del Bosco è caratterizzato da prati polifiti che congiungono il Bosco stesso alle zone umide del Forte Cerpenedo.

Tutta l'area è cintata da siepi in cui compaiono le medesime entità arboree ed arbustive presenti nel Bosco; i prati regolarmente sfalciati, testimonianza di un precedente paesaggio agrario, antistanti al Bosco, sono ascrivibili agli Arrhenatheretalia.

La presenza di una falda acquifera superficiale è documentata dal suo riaffiorare, particolarmente nelle canalizzazioni perimetrali al Bosco.

Nel complesso questi prati rappresentano situazioni naturali o di origine naturale, testimonianze residuali piuttosto rare ed isolate nell'ambito della pianura.

Si tratta pertanto di una zona di vera e propria protezione esterna al Bosco, indispensabile per la sopravvivenza dello stesso, oltreché di aree di riconosciuta valenza ambientale per le suggestive e ormai inconsuete prospettive visuali che aprono sulla macchia scura del Bosco.

Ai margini di queste aree troviamo alcuni lotti agricoli coltivati in modo tradizionale a prato alternato con filari di vigneto che utilizzano dei gelsi come strutture portanti.

Si tratta di un tipo di conduzione particolarmente diffuso decenni or sono ma che si va facendo sempre piu rara, di cui sembra opportuno evidenziare anche le valenze paesaggistiche.

Il sistema territoriale fin qui descritto continua a nord-est con la zona del Forte di Carpenedo.

Tale Forte assieme a quelli di Gazzera e Tron costituiva il sistema difensivo chiamato « il campo trincerato di Mestre », costruito tra il 1850 e il 1860 dagli austriaci.

Il Forte sorge su un'area di circa 15 ettari ed ha dimensioni massime di m 600 e minime di m 340.

Oltre alla vera e propria struttura del Forte, che rappresenta una testimonianza dell'architettura militare dell'epoca austriaca, particolare interesse paesistico presentano anche il fossato e l'area esterna.

Il fossato viene costantemente alimentato da una falda superficiale che permette l'ossigenazione continua e il ricambio delle acque, garantendo costante e naturale depurazione. Oggi le acque rimangono pulite, se si toglie l'inquinamento doloso dei detriti, facilmente asportabili senza ulteriore degrado, permettendo il ripopolamento di numerose specie di pesci d'acqua dolce.

Nell'area esterna al fossato si possono riconoscere tre fasce concentriche:

a) l'argine costituito dal terrapieno (di altezza variabile dai 2 ai 5 metri) in terreno argilloso e di riporto e ricco di vegetazione;

b) una « zona centrale » a prato umido verso lo esterno e a prato asciutto verso l'interno;

c) una « zona marginale » in prossimità delle canalette di scolo che sfuma in terreno torboso con formazioni, nei periodi piovosi, di pozze d'acqua profonde 15-20 cm e protendentesi verso la zona centrale.

Sulle tre fasce risulta sopravvissuto un ambiente floristico di valore non trascurabile.

Da segnalare il bosco di robinia che si sta rinnovando spontaneamente, mentre la zona umida è quasi sicuramente uno degli ultimi esempi di tale ambiente che si possa rinvenire nel veneziano; da ricordare è la presenza di alcune orchidee (Epitactis sp., Dactylorhiza sp., Orchis sp.).

Dal punto di vista faunistico tutto il complesso rappresenta un'area di rifugio per piccoli uccelli silvicoli e palustri, tra quest'ultimi in particolare, la gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), il martin pescatore (Alcedo atthis), l'usignolo di fiume (Cettia cetti).

Tra i piccoli mammiferi sono presenti il riccio (Erinaceus europaeus) e il moscardino (Muscardinus avellanarius).

A sud del Bosco di Carpenedo troviamo ancora altre presenze significative dal punto di vista ambientale. Si tratta dell'episodio monumentale della Villa Matter (del sec. XIX), con il suo ampio parco, già notificato per la ricchezza di pregiate essenze e piante di alto fusto, della Villa Cassi (del sec. XVIII) e della Villa Bottacin del cui parco rimane l'impianto originario.

Tale zona, evidenziata nella cartografia in scala 1:5000 allegata e parte integrante del verbale del 17 giugno 1985 della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia, esposto all'albo pretorio del comune di Venezia dal 5 luglio 1985, è così delimitata:

partendo dal passaggio a livello al km 3+879 della linea ferroviaria Venezia-Trieste si procede in senso orario, seguendo via Trezzo fino all'incrocio con la strada che delimita il parco di Villa Bottacin; segue poi il perimetro di tale parco fino ad incontrare via Malvolti; risale via Malvolti e, dopo avere incrociato via Trezzo, prosegue lungo via del Tinto fino all'incrocio con via del Boschetto. Segue via del Boschetto per 500 metri, piega in direzione nord, attraversa la strada statale n. 14 bis della Venezia Giulia e prosegue per via Ramo del Boschetto lungo il confine del Forte di Carpenedo fino ad incrociare nuovamente la strada statale 14 bis della Venezia Giulia, che segue per un tratto di 150 metri. Piega poi in direzione sud fino a via del Boschetto che segue per 50 metri in direzione ovest, piegando poi in direzione sud fino a raggiungere il confine di villa Matter che segue fino al punto di partenza (passaggio a livello della linea ferroviaria Venezia-Trieste).

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 (numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia con nota n. 382 del 23 gennaio 1985 ha riferito che: il Bosco di Carpenedo e l'ecosistema dei prati umidi circostanti, per le varie componenti naturali, le testimonianze monumentali, tradizionali ed ambientali in esso presenti costituisce un insieme paesaggistico peculiare da conservare il più possibile integro e comunque da sottoporre ad un'azione di tutela volta ad indirizzare gli interevnti verso il ripristino dell'ambiente originario, oggi in più parti minacciato dall'espansione edilizia e da azioni di degrado da parte dell'uomo, e verso la valorizzazione dei pregi paesistici, naturali ed ecologici del prezioso territorio di cui partecipano;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Bosco di Carpenedo e dell'ecosistema dei prati umidi circostanti sito in Comune di Venezia che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa, più appropriatamente far seguito a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerato singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del Bosco di Carpenedo e dell'ecosistema dei prati umidi circostanti sito in comune di Venezia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 (numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: partendo dal passaggio a livello al km 3+879 della linea ferroviaria Venezia-Trieste si procede in senso orario, seguendo via Trezzo fino all'incrocio con la strada che delimita il parco di Villa Bottacin; segue poi il perimetro di tale parco fino ad incontrare via Malvolti; risale via Malvolti e, dopo avere incrociato via Trezzo, prosegue lungo via del Tinto fino all'incrocio con via del Boschetto. Segue via del Boschetto per 500 metri, piega in direzione nord, attraverso la strada statale n. 14 bis della Venezia Giulia e prosegue per via Ramo del Boschetto lungo il confine del Forte di Carpenedo fino ad incrociare nuovamente la strada statale 14 bis della Venezia Giulia, che segue per un tratto di 150 metri. Piega poi in direzione sud fino a via del Boschetto che segue per 50 metri in direzione ovest, piegando poi in direzione sud fino a raggiungere il confine di villa Matter che segue fino al punto di partenza (passaggio a livello della linea ferroviaria Venezia-Trieste), come individuato nella cartografia in scala 1/5000 parte integrante del verbale in data 17 giugno 1985 della Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia, pubblicato all'albo pretorio del comune di Venezia a decorrere dal 5 luglio 1985.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Venezia e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4583)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema fluviale del Piave e della sua foce, sito nel territorio dei comuni di Jesolo (Venezia) e di Musile di Piave (Venezia), di cui al decreto ministeriale 5 maggio 1959 e per effetto del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale 5 maggio 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 16 maggio 1959 la zona costiera sita nel territorio del comune di Jesolo (Venezia) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 (numeri 3 e 4) perché con la sua estesa pineta alternata a dune ancora selvaggie dalla caratteristica vegetazione forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica.

Tale zona è delimitata da una linea che partendo dal termine del villaggio Marzotto, segue il mare fino alla foce della Piave Nuova (esclusa la fascia a mare di proprietà demaniale) prosegue lungo la foce del fiume stesso prolungandosi dal limite nord dei mappali numero 1 foglio 57; numeri 10, 13, 14, foglio 56; numero 22, foglio 59, attraversando, verso sud, parte del mappale numero 31 fino a tutto il confine occidentale delle particelle numeri 33, 35, 46 del foglio 60, per ricongiungersi al punto di partenza del predetto villaggio Marzotto;

Considerato che con decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985) art. 1 lettera *a*) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare e lettera *c*) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna, fino alla data di entrata in vigore delle norme e dei provvedimenti previsti dalla legge che disciplinerà la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1985 sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 29 giugno 1939, n. 1497.

Per effetto del decreto-legge sopracitato sono dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 le seguenti zone dell'ecosistema fluviale del Piave e della sua foce sita nei comuni di Musile di Piave (Venezia) e Jesolo (Venezia):

a) la fascia costiera nel comune di Jesolo per una profondità di m 300 dal villaggio Marzotto al confine con il comune di Caorle (Venezia);

b) le ripe del fiume Piave per una fascia di m 150 ciascuna nel comune di Jesolo dalla foce fino al comune di S. Donà di Piave (Venezia) e in comune di Musile di Piave dal confine con il comune di S. Donà di Piave (Venezia) al confine con il comune di Fossalta di Piave (Venezia);

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia con nota n. 382 del 23 gennaio 1985 ha riferito che: l'ecosistema fluviale del Piave e della sua foce costituisce una immagine di rilevante valore paesaggistico e ambientale; la mancanza di strumenti di pianificazione paesistica e la presenza di interventi di trasformazione del territorio di notevole impatto ambientale determinano un continuo e sempre più irreversibile degrado delle bellezze naturali e paesaggistiche; è necessario ed urgente evitare il protrarsi degli interventi che in assenza di un'adeguata strumentazione paesistica aumentino lo stato di degrado;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'ecosistema del Piave e della sua foce sito nei comuni di Iesolo (Venezia) e di Musile di Piave (Venezia) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante l'integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio dell'ecosistema del Piave e della sua foce sito nei comuni di Jesolo (Venezia) e di Musile di Piave (Venezia), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopracitato decreto ministeriale 5 maggio 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 16 maggio 1959 e integrato nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) Nei territori della fascia costiera del comune di Jesolo (Venezia) e della ripa destra del fiume Piave sita nei comuni di Jesolo (Venezia) e Musile di Piave (Venezia), già sottoposti a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 lettera *a*) e *c*), sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'atr. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Musile di Piave (Venezia) e di Jesolo (Venezia) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4584)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante il litorale di Jesolo sito nel territorio del comune di Jesolo (Venezia).

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona costiera del comune di Jesolo e della foce del fiume Sile riveste notevole interesse perché è caratterizzata dalla presenza di dune e pinete che costituiscono di per se stesse, nella loro struttura naturale, lementi di pregio paesistico presenti e conservati anche oltre la foce del Sile e lungo tutto il suo argine.

Tale zona è così delimitata:

a) litorale di Jesolo sito nel territorio del comune di Jesolo (Venezia), comprende una fascia della profondità di m 300 a partire dalla linea della battigia ed estesa dalla foce del fiume Sile, in località Porto di Piave Vecchia, fino al Lido dei Lombardi. Tale fascia riprende dopo l'abitato del Lido di Jesolo, da Colonia Frova al Villaggio Marzotto sempre in comune di Jesolo (Venezia);

b) foce del fiume Sile, nel tratto dalla via Roma destra al Porto di Piave Vecchia per una fascia della profondità di metri 150 dall'argine sinistro del Sile fino al confine del comune di Venezia;

Considerato che la zona sopra descritta pertanto è già sottoposta nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985), art. 1, lettera *a*) e *c*);

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia con nota n. 382 del 23 gennaio 1985 ha riferito che è in atto una continua e indiscriminata aggressione del territorio anche per il dilagare dell'abusivismo edilizio; la mancanza di strumenti di pianificazione paesistica e la presenza di interventi di trasformazione del territorio di notevole impatto ambientale rischiano di determinare un continuo e sempre più irreversibile degrado delle bellezze naturali e paesaggistiche; è indispensabile la redazione degli strumenti di piano paesistico al fine di coordinare gli interventi ed indirizzarli alla tutela e valorizzazione dei pregi ambientali ancora presenti.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del litorale di Jesolo sito in comune di Jesolo (Venezia) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni e anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Nella zona costiera del comune di Jesolo (Venezia) e della foce del fiume Sile, già sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, art. 1, lettere *a*) e *c*) così delimitata:

a) Litorale di Jesolo sito nel territorio del comune di Jesolo (Venezia): comprende una fascia della profondità di m 300 a partire dalla linea della battigia ed estesa dalla foce del fiume Sile in località Porto di Piave Vecchia fino al lido dei Lombardi. Tale fascia riprende dopo l'abitato del Lido di Jesolo, da Colonia Frova al Villaggio Marzotto sempre in comune di Jesolo;

b) Foce del fiume Sile: nel tratto dalla via Roma destra al Porto di Piave Vecchia per una fascia della profondità di metri 150 dall'argine sinistro del Sile fino al confine del comune di Venezia; sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sens ie per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Jesolo (Venezia) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(4585)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651196/10) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200852230)

L. 500